

## **TI\_GERICHTE 15.2002.107 vom 26. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.107](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.107)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.107 du 26 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.107 del 26 agosto 2002

### **Volltext**

Incarto n.15.2002.00107

Lugano

26 agosto 2002 /LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di

\_\_\_\_\_

contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, nell'ambito di diverse procedure esecutive (inventari di ritenzione) promosse nei suoi confronti da

\_\_\_\_\_

rappr. da Studio legale \_\_\_\_\_

richiamati le osservazioni 8 agosto 2002 della \_\_\_\_\_, le osservazioni 9 agosto 2002 dell'UE di Lugano e lo scritto 19 agosto 2002 della \_\_\_\_\_ con la quale ritira le esecuzioni nei confronti della ricorrente;

considerato che la dichiarazione 19 agosto 2002 di ritiro delle esecuzioni nei confronti della ricorrente rende superflua l'analisi del ricorso, mancando ormai l'interesse allo stesso;

che di conseguenza il ricorso 19 agosto 2002 va stralciato dai ruoli;

che tuttavia a titolo abbondanziale occorre ricordare che qualora una parte all'esecuzione chiede che sia rivista la stima di un oggetto pignorato, inventariato o sequestrato, l'ufficio dovrà fissare un termine pari a quello di ricorso per effettuare un anticipo sufficiente per coprire le spese per una perizia di tali oggetti; se il richiedente non presta tale anticipo entro il termine impartito, l'Ufficio riterrà evasa la richiesta nel senso di una sua rinuncia; se al contrario l'anticipo interviene tempestivamente, l'Ufficio incaricherà un perito di valutare gli oggetti e se del caso rideposerà l'atto che contiene le stime riviste dal perito;

che sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

(Poudret, Jean-François/Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);

pronuncia: 1. Il ricorso 26 luglio 2002 \_\_\_\_\_, è stralciato dai ruoli.

Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.